

OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA RECEPIMENTO DIRETTIVA 2013/59/EURATOM (AG157)

L'integrale recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM, relativamente ai criteri di esenzione e di allontanamento, consentirebbe allo Stato italiano di allinearsi alle migliori pratiche europee, garantendo contestualmente gli attuali livelli di sicurezza e tutela della salute delle popolazioni.

Con il sopra citato recepimento della Direttiva sarebbero infatti garantiti sempre e comunque sia il livello di non rilevanza radiologica per la popolazione (corrispondente a 10 microsievert/anno di dose efficace) che una sensibile riduzione di tempi e costi per la collettività derivanti dalle attività di *decommissioning* degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi.

Nello schema di Decreto legislativo trasmesso ai due rami del Parlamento (AG 157) sono riscontrabili alcune previsioni contenute nell'articolato e nell'Allegato I difformi dai contenuti della Direttiva sui predetti criteri di esenzione e di allontanamento, suscettibili di determinare criticità molto significative per l'intero settore nucleare italiano.

In particolare:

1. L'Allegato 1 prevede una sostanziale conformità alla Direttiva sui livelli di esenzione indicati nella Tabella I-1A, mentre appare difforme sui livelli di allontanamento indicati nella Tabella I-1B sia per i livelli espressi in termini di concentrazione, sia per l'introduzione di livelli di allontanamento in termini di radioattività totale non previsti dalla stessa Direttiva;
2. L'articolo 54, comma 7, lettera c) fissa specifici vincoli al contenuto di radioattività totale dei materiali da allontanare dagli impianti nucleari in fase di smantellamento e da ogni altra installazione inclusa nell'ambito di attuazione del Decreto legislativo;
3. L'articolo 54, comma 7, lettera a) prevede che lo scarico di effluenti radioattivi liquidi ed aeriformi soddisfi i requisiti dell'Allegato I, ovvero sia il rispetto del criterio di non rilevanza radiologica come esplicitato nel punto 8.5 dell'Allegato I.

Con riferimento al punto 1, il mancato allineamento dei livelli di allontanamento in termini di concentrazione di massa della Tabella I-1B, con quelli della Direttiva 2013/59/EURATOM, avrà ricadute gravemente pregiudizievoli sulle attività di smantellamento degli impianti nucleari, ed in particolare comporterà:

- l'aumento della produzione di rifiuti radioattivi;
- la diminuzione dei quantitativi di materiale riciclabile (materiali metallici e materiali cementizi);
- la necessità di nuovi depositi temporanei sui siti nucleari;
- l'aumento dei costi di *decommissioning*;

- l'aumento dei volumi e dei costi del Deposito Nazionale.

Per quanto concerne il punto 2, il combinato disposto delle previsioni dell'articolo 54, comma 7, lettera c) e dei limiti di allontanamento di radioattività totale introdotti nella Tabella I-1B dell'Allegato I renderebbe impraticabile l'allontanamento in tempi ragionevoli dei materiali derivanti dalle attività di decommissioning degli impianti nucleari, in quanto sarebbe consentito allontanare soltanto poche tonnellate di materiale per anno, quando le normali attività di decommissioning ne prevedono l'allontanamento di diverse decine di migliaia. A titolo esemplificativo, si valuta che materiali attualmente rilasciabili in 1, massimo 2 anni, potrebbero richiedere tempi di rilascio estremamente dilatati, addirittura fino a oltre 100 anni.

Con riferimento al punto 3, il combinato disposto dell'articolo 54, comma 7, lettera a) e dell'Allegato I punto 8.5 richiede che lo scarico degli effluenti liquidi ed aeriformi avvenga nel rispetto della non rilevanza radiologica al pari dell'allontanamento dei materiali solidi. Tale enunciato è in contrasto con la Direttiva, infatti i livelli di allontanamento dell'Allegato VII della stessa non sono applicabili agli scarichi di effluenti radioattivi, ma solo ai materiali solidi. La Direttiva prevede invece che lo scarico degli effluenti liquidi ed aeriformi sia determinato nel rispetto di una frazione del limite di dose efficace per gli individui della popolazione.

A conferma della fondatezza delle considerazioni sopra svolte, la stessa AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica), nel suo rapporto finale di International Peer Review (2017) sul programma di decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi di Sogin, ha espressamente rivolto al Governo Italiano la raccomandazione di adottare "i livelli di allontanamento forniti nella Direttiva 2013/59/EURATOM del 5 dicembre 2013 per il rilascio incondizionato, così come i valori dei livelli di allontanamento forniti nelle raccomandazioni della Commissione Europea RP 89 e RP 113, per il rilascio di rottami metallici destinati a riciclo, per la demolizione di edifici o il riutilizzo di detriti cementizi".

Premesso quanto sopra, si propone:

1. La modifica dell'Allegato I con:
 - a. La soppressione della Tabella I-1B, e la conseguente applicazione dei valori di concentrazione indicati nella Tabella I-1A per i livelli di esenzione anche ai livelli di allontanamento;
 - b. La soppressione del punto 8.5.
2. La modifica dell'art. 54 dello Schema di Recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM con:
 - a. La soppressione della lettera c) del comma 7;
 - b. L'eliminazione di ogni riferimento a materiali o scarichi di liquidi e aeriformi.